
ASSOCIAZIONE



**GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/2009
SUI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE
CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI**

Relazione: Vittorio Boccaletti

Urbino, 2 luglio 2009

Gli effetti della l. 15/2009 sulla contrattazione e sui provvedimenti disciplinari


Vittorio Boccaletti

Come ha funzionato l'attuale modello di contrattazione con particolare riferimento alla contrattazione decentrata?

Il modello è adeguato ai piccoli / medi comuni?

Sono efficaci i controlli interni (organo di revisione)?

Obiettivi generali della legge delega (art. 2 1. 4.03.2009)



- a) Convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali
 - d) Garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi
- 

Art. 2, secondo periodo, d. lgs. 165/2001

Pre I. 15/2009


Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono discipline dei rapporti di lavoro limitati ai dipendenti pubblici, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi **salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.**


Post I. 15/2009

Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono discipline dei rapporti di lavoro limitati ai dipendenti pubblici, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi **solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.**


Ma non c'è un contrasto fra la
convergenza verso l'assetto del **lavoro
privato** e la riproposizione della centralità
della **norma legislativa** nell'assetto del
lavoro pubblico?

Art. 3 l. 4.03.2009, n. 15: principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di contrattazione collettiva e integrativa.

- 
- a) precisare gli ambiti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla **contrattazione collettiva e alla legge**, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro
- e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio
- 



Art. 3 l. 4.03.2009, n.15: principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di contrattazione collettiva e integrativa.




f) prevedere ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa uno schema standardizzato di relazione tecnica per la valutazione degli organi di controllo

l) prevedere autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione con possibilità di riferimento a più amministrazioni (norma oggi già prevista dall'art. 40, comma 3 del d. lgs. 165/2001)

Art. 40 d. lgs. 165/2001



Sia la versione pre Brunetta e quella post Brunetta prevedono per la contrattazione integrativa:

- il rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione
 - lo svolgimento ancorato alle linee e alle materie stabiliti dalla contrattazione nazionale
- 



Non si potevano né si potranno sottoscrivere e tanto meno applicare in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali (o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale *come Brunetta aggiunge*) ovvero comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.


Art. 40, comma 1, d. lgs. 165/2001

Pre Brunetta

La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.

Post Brunetta

La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione collettiva: l'organizzazione degli uffici, la partecipazione sindacale, le prerogative dirigenziali, il conferimento e revoca di incarichi dirigenziali.



Art. 40, comma 1, d. lgs. 165/2001

Pre Brunetta

Post Brunetta

La contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi **limiti previsti dalla legge** nelle materie relative:

- alle sanzioni disciplinari,
- alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.

Art. 40, comma 3 bis, d. lgs. 165/2001

Pre Brunetta

Post Brunetta

(...) La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei **servizi pubblici** incentivando l'impegno e la qualità della **performance** attraverso l'attribuzione di trattamenti economici accessori legati al raggiungimento di risultati programmati ovvero allo svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e responsabilità.

Art. 40, comma 3 quinquies, d.lgs. 165/2001

Pre Brunetta

Post Brunetta

La contrattazione collettiva nazionale individua i criteri e i limiti finanziari entro cui si deve svolgere la contrattazione integrativa con riferimento ai trattamenti economici accessori collegati alla **performance**.

Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive nei limiti della contrattazione nazionale, nel rispetto del patto di stabilità o analoghi strumenti di definizione delle compatibilità finanziarie nazionali.

Art. 45, comma 1, lett b), d. lgs.
165/2001

Pre Brunetta

I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla produttività individuale
- b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente
- c) (...)

Post Brunetta

I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le **disposizioni legislative** vigenti, i trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla **performance** individuale
- b) alla **performance** organizzativa con riferimento alla organizzazione nel suo complesso e alle area di responsabilità in cui si articola l'amministrazione
- c) (...)

Art. 45, comma 3 bis, d. lgs. 165/2001

Pre Brunetta

Post Brunetta

Per premiare il merito e il miglioramento della **performance** dei dipendenti, ai sensi delle vigenti **disposizioni di legge**, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto **nazionale** di lavoro

Art. 40, comma 3 ter, d. lgs. 165/2001

Pre Brunetta


Post Brunetta

(...) qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.

Sempre nell'ambito del d. lgs. 165/2001 si riscrivono le norme in materia di:

- controlli sulla contrattazione integrativa (art. 40 bis d. lgs. 165/2001): revisori dei conti, invio al ministero dell'economia di informazioni, pubblicazione dei contratti sul sito internet, trasmissione dei contratti all'Aran (si tratta di elementi nella sostanza già introdotti dall'art. 67 del dl 25.06.2008, n. 112)
- poteri di indirizzo nei confronti dell'Aran (art. 41)

Sempre nell'ambito del d. lgs. 165/2001 si ripropongono meccanismi recentemente attuati:




tutela retributiva per i dipendenti pubblici (art. 47 bis d. lgs. 165/2001): erogazione provvisoria di incrementi stipendiali, già prevista dall' art. 33 del dl 29.12.2008, n. 185 per il biennio 2009- 2009 e ripresa dall'art. 2 comma 35 della l. 22.12.2008, n. 203 (finanziaria 2009).



Per comprendere la portata della riforma della contrattazione decentrata integrativa si ricorda che il trattamento retributivo si può scomporre nelle seguenti componenti:

Competenze fisse




determinate dalla contrattazione **nazionale**

Competenze accessorie
(produttività, posizione,
risultato...)



determinate e disciplinate dalla
contrattazione **integrativa**

Competenze collegate alla
dinamica della carriera
(progressioni)




determinate e disciplinate dalla
contrattazione **integrativa**

Dalla l. 15/2009 e dal decreto Brunetta emergono tre direttive riguardo la contrattazione integrativa di secondo livello:




- la quantificazione delle risorse gestita a livello locale non sia in eccesso rispetto ai limiti previsti
- queste risorse siano gestite con trasparenza e selettività in stretto collegamento al sistema di valutazione del personale






• la gestione del trattamento economico accessorio sia collegato ai risultati (standard) **dei servizi** e non “semplicemente” alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa (principio quest’ultimo recentemente ribadito dall’art. 2, comma 32 della l. 22.12.2008, n. 203 finanziaria 2009)

OBIETTIVI PER IL
COMPARTO




- riduzione spesa complessiva del personale (impegni al netto di oneri contrattuali)
- diminuzione numero dipendenti in servizio

la legge delega e i provvedimenti disciplinari
(art. 7 comma 2 l. 4.03.2009)



- m) Ampliare i poteri disciplinari assegnati al **dirigente**
- a) Semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari
- b) Prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in presenza del procedimento penale
- c) definire le infrazioni che comportano il licenziamento

la legge delega e i provvedimenti disciplinari
(art. 6, comma 2 e art. 7 comma 2 l.
4.03.2009)




b) responsabilità del **dirigente** nel caso di omessa
vigilanza sulla produttività delle risorse umane e delle
strutture affidate

c) ed e) sanzioni e decadenza dal diritto al trattamento
economico accessorio per il **dirigente** che non avvia il
dovuto provvedimento disciplinare verso i dipendenti

l) art. 7 responsabilità erariale dei **dirigenti** in caso di
mancata individuazione delle unità in esubero




I provvedimenti disciplinari nel decreto Brunetta




a) Ampliamento dei poteri disciplinari del dirigente (art. 55 bis d lgs 165/2001) che conclude il procedimento per le sanzioni meno gravi (fino a 10 giorni di sospensione dal servizio)
sistemi retributivi

I provvedimenti disciplinari nel decreto Brunetta



b) In presenza di procedimento penale di regola non si sospende il procedimento disciplinare. La sospensione è possibile, ma non obbligatoria, solo per le infrazioni che comportano sanzioni superiori a 10 giorni di sospensione dal servizio (art. 55 ter d lgs 165/2001)


I provvedimenti disciplinari nel decreto Brunetta



c) Si introducono nel d. lgs 165/2001 i casi di applicazione della sanzione del licenziamento (art. 55 quater) fra cui:

- falsa attestazione presenza in servizio
- assenza ingiustificata per più di tre giorni nel biennio
- reiterazioni nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste
- valutazione insufficiente per almeno un biennio della prestazione lavorativa a seguito della reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione stessa

I provvedimenti disciplinari nel decreto Brunetta




d) Responsabilità dei dirigenti (e non) nel caso di omissione o ritardo del procedimento disciplinare (art. 55 sexies comma 3 d lgs 165/2001).

e) Responsabilità dei dirigenti per violazione del dovere di vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato degli standard fissati dall'amministrazione (art. 21 comma 1 bis d lgs 165/2001).

Il modello comportamentale e organizzativo abbozzato

Rinforzi positivi
(trattamento accessorio)

Rinforzi negativi
(sanzioni disciplinari)




Motivazione
estrinseca


Prestazione

Standard dei servizi

Ne deriva un assetto fortemente gerarchico
che caratterizza anche le norme per la
valutazione del personale



assoluta prevalenza della norma di legge,
segue la contrattazione nazionale e, nei limiti
da queste definiti, si svolge la contrattazione
integrativa



dall'autonomia all'autarchia?